RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 43

Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale; medico principale; medico capo. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche: primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Versione in vigore dal 5 dicembre 2000, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Titolo	III — Carriere dei medici e dei medici veterinari della polizia di stato
Capo	I — Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-334-2000/art-43-carriere-dei-medici-e-dei-medici-veterinari-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it